

ASSOCIAZIONE SOCIETA' SCIENTIFICHE ODONTOIATRICHE - A.S.S.O.

STATUTO

Statuto approvato dall'Assemblea Generale delle Società Aderenti in data 13 giugno 2023

Art. 1

Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e della normativa in materia, un'Associazione di coordinamento denominata "Associazione Società Scientifiche Odontoiatriche", siglabile con l'acronimo A.S.S.O. - di seguito, per brevità, l'Associazione - che riunisce e rappresenta le Società Scientifiche aventi rilevanza nazionale che promuovono lo studio, la ricerca scientifica e l'aggiornamento professionale nel campo odontoiatrico.

2. L'Associazione ha sede legale presso la Segreteria organizzativa e sede operativa presso lo studio del Presidente pro-tempore.

Art. 2

Scopo e ambito di operatività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, attività indirizzate a realizzare il coordinamento delle Società Scientifiche e la loro piena rappresentanza presso le Istituzioni.

2. In particolare, A.S.S.O. intende favorire, attraverso il coordinamento delle esigenze comuni e la collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, e nel rispetto dell'autonomia delle singole Società Scientifiche aderenti, un programma di miglioramento culturale e scientifico a tutela dell'appropriatezza e della sicurezza delle cure in campo odontoiatrico.

3. L'Associazione opera nell'ambito territoriale nazionale.

Art. 3

Attività istituzionali

1. Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, come definito nel precedente articolo, A.S.S.O. attua:

- a) la definizione e l'adozione di un Codice etico contenente regole e principi che guidino le diverse attività delle Società Scientifiche aderenti;
- b) la promozione di programmi rivolti all'educazione e alla tutela della salute orale della Popolazione;
- c) la promozione e realizzazione di progetti di ricerca medico-scientifica;
- d) l'elaborazione e aggiornamento di raccomandazioni e linee-guida;
- e) la promozione e realizzazione di tutte le attività relative alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale, con particolare riguardo alla efficacia andragogica della didattica e alla valutazione delle attività formative realizzate;
- f) la promozione e partecipazione a iniziative culturali e editoriali per la formazione medica continua a distanza realizzata con l'utilizzo delle nuove piattaforme di comunicazione.

2. Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3. In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
 - b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
 - d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;
 - e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione;
4. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Società Fondatrici e Società Aderenti

1. Sono Società Fondatrici e fanno parte di A.S.S.O. le Società Scientifiche che hanno proceduto alla sua costituzione.
2. Possono inoltre aderire ad A.S.S.O., in base a quanto disposto dal successivo articolo, le Società Scientifiche che ne condividano lo scopo, lo Statuto e il Regolamento nonché il Codice Etico e che siano dotate dei seguenti criteri di ammissione:
 - a) operino nel campo odontostomatologico perseguendo fini di ricerca e/o aggiornamento professionale, svolgendo effettiva attività scientifica, culturale e di aggiornamento nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina su tutto il territorio nazionale, concretizzantesi in almeno un congresso nazionale/internazionale annuale e due corsi di formazione annuali o analogo numero di eventi condotti su piattaforma Web certificata;
 - b) siano dotate di adeguati strumenti di informazione (sito Internet o organo di stampa ufficiale) per la diffusione di raccomandazioni cliniche, linee-guida, ricerche tecnico-scientifiche e documentazione standard;
 - c) abbiano uno Statuto che preveda che:
 - il periodico rinnovo degli Organi direttivi avvenga attraverso elezioni nelle quali i Soci appartenenti alle categorie aventi diritto di voto abbiano anche il diritto di accedere alle cariche direttive;
 - la possibilità di acquisire la qualifica di Socio, con pienezza di diritti, sia possibile per tutti gli abilitati all'esercizio dell'Odontoiatria che abbiano svolto e documentato l'attività scientifico/clinica minima richiesta dallo Statuto e/o dal Regolamento della singola Associazione;
 - pur essendo possibile tra i Soci la presenza di una componente professionale mista, debba risultare percentualmente preponderante la quota formata dai Medici Odontoiatri;
 - il Presidente debba essere un soggetto abilitato alla professione di Odontoiatra, così come almeno i 3/4 (tre quarti) del Consiglio Direttivo;
 - sia esclusa ogni forma di condizionamento commerciale in grado di inficiare il rigore scientifico dell'attività formativa accreditata ai fini ECM
 - d) abbiano un Coordinatore responsabile della attività di formazione permanente e di aggiornamento professionale;
 - e) abbiano diffusione e rappresentatività sul territorio nazionale valutabili, ad esempio, con l'organizzazione di eventi formativi validi a fini ECM o la presenza strutturata di gruppi di studio in grado di erogare formazione professionale sia in presenza che tramite piattaforme web certificate;

- f) abbiano elaborato o abbiano contribuito alla elaborazione di linee-guida e/o di raccomandazioni cliniche e partecipino alla periodica revisione delle stesse;
- g) promuovano ricerche cliniche e/o di base;
- h) abbiano rappresentatività della disciplina o specializzazione o area o settore di riferimento in campo odontostomatologico o odontoiatrico attraverso una dimostrata produzione scientifica inerente alla disciplina stessa pubblicata dai soci su riviste peer-reviewed con impact factor, testi di approfondimento pubblicati dalle Società afferenti, percorsi di aggiornamento frontale o a distanza accreditati dal sistema ECM;
- i) abbiano documentati rapporti di collaborazione con Società e organismi scientifici internazionali;
- j) elaborino il bilancio societario che annualmente sottopongono all'approvazione dell'Assemblea e pubblichino quello consuntivo sul proprio sito internet in una sezione non riservata e accessibile a chiunque.

3. Possono aderire ad A.S.S.O. non più di 2 (due) Società Scientifiche che si occupino della stessa disciplina, come identificata dalle Raccomandazioni Cliniche del Ministero della Salute.

4. Non possono aderire ad A.S.S.O. Società Scientifiche che abbiano tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, svolgano, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

5. È sancita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni Società aderente ad A.S.S.O., nella persona del rispettivo rappresentante effettivo ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 5

Assunzione della qualifica di Società aderente

1. Per richiedere l'adesione ad A.S.S.O. è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell'Associazione.

2. Il riconoscimento della qualifica di Società Aderente si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, in seguito al recepimento, da parte di questo organo, del necessario parere della Commissione Accettazione.

Art. 6

Diritti e doveri delle Società Aderenti

1. Le Società aderenti ad A.S.S.O. hanno diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea nelle persone dei rispettivi Rappresentanti Effettivi.

2. Le Società aderenti ad A.S.S.O. sono tenute:

- a) alla osservanza del presente Statuto, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli Organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a sostenere l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

3. È sancita l'intrasmissibilità della quota associativa annuale e la non rivalutabilità della stessa.

4. Tutte le Società Scientifiche aderenti ad A.S.S.O. hanno diritto alla massima partecipazione alle attività e alle decisioni dell'Ente, essendo rese edotte di queste mediante il sito internet o mediante opportune comunicazioni inviate dalle rispettive Società di appartenenza.

Art. 7

Perdita della qualifica di Società Aderente

1. Una Società Scientifica aderente può essere esclusa da A.S.S.O., con le maggioranze di cui all'articolo 10, nei seguenti casi:

- a) quando non risulti rappresentata, senza giustificato motivo, in 3 (tre) riunioni consecutive dell'Assemblea Generale;
- b) per morosità;
- c) per perdita di almeno 2 (due) degli altri requisiti di cui all'articolo 4, comma 2;
- d) per cause che rendano incompatibile la sua permanenza in A.S.S.O. indicate dalla Commissione Accettazione.

Art. 8

Organi di A.S.S.O.

1. Sono Organi di A.S.S.O.:

- a) la Conferenza Permanente dei Presidenti;
- b) l'Assemblea Generale delle Società Scientifiche Aderenti;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) la Commissione Accettazione.

2. Il comportamento di coloro che ricoprono cariche sociali all'interno di A.S.S.O. deve essere ispirato all'assoluta autonomia e indipendenza. La loro attività non deve essere condizionata dall'appartenenza a Istituzioni pubbliche o private, Università, altre società scientifiche o aziende commerciali.

3. A.S.S.O. richiede:

- a) al Presidente, ai componenti del Consiglio Direttivo e ai componenti l'Assemblea Generale di riconoscere, rendere pubblici e affrontare potenziali conflitti d'interesse che si possano determinare in occasione della attività svolta dall'Associazione;
- b) di rendere pubbliche le dichiarazioni di eventuali conflitti di interesse e quelle di eventuali Dual Commitment.

4. I legali rappresentanti, gli amministratori o promotori e, in ogni caso, i candidati a tutte le cariche elettive e non di A.S.S.O. non devono aver subito sentenze di condanna da parte sia della magistratura ordinaria che delle commissioni disciplinari ordinistiche - passate in giudicato - e dichiarano l'assenza di eventuali conflitti di interesse con l'attività di A.S.S.O.

5. È sancita l'eleggibilità libera degli Organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2 del Codice civile e la sovranità dell'Assemblea Generale delle Società Scientifiche Aderenti.

Art. 9

Conferenza Permanente dei Presidenti

1. La Conferenza Permanente dei Presidenti è composta dai Presidenti in carica di tutte le Società Scientifiche aderenti e dal Consiglio Direttivo di A.S.S.O.

2. La Conferenza Permanente dei Presidenti indirizza l'attività culturale e politica di A.S.S.O. decidendone anche la copertura economica.

3. Si riunisce almeno una volta all'anno, di norma all'inizio dell'anno solare su convocazione del Presidente di A.S.S.O. in attuazione di specifica delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 3 (tre) Società Scientifiche aderenti con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito con messaggio di posta elettronica ordinaria o certificata (PEC) almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 4 (quattro) giorni prima.

4. Possono essere convocate ulteriori riunioni nel caso ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti della Conferenza. In questo caso la riunione deve tenersi con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni o, in caso di particolare urgenza motivata, con un preavviso di 4 (quattro) giorni.

5. La riunione è valida anche qualora sia effettuata in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 10

Assemblea Generale delle Società Scientifiche Aderenti

1. L'Assemblea Generale è composta da tutte le Società Scientifiche aderenti nelle persone dei rispettivi Rappresentanti Effettivi.

2. È presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal Segretario.

3. Si riunisce, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, o ne faccia domanda almeno 1/3 (un terzo) delle Società aderenti.

4. L'Assemblea - su suggerimento del Consiglio Direttivo - indirizza l'attività di A.S.S.O. nonché delibera nelle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio, redatto dal Consiglio Direttivo, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- b) ammontare della quota associativa;
- c) elezione dei membri del Consiglio Direttivo nonché, ove costituito, del Collegio dei Revisori dei Conti o, se in forma monocratica, del Revisore unico dei Conti;
- d) accettazione, su proposta del Consiglio Direttivo, di una Società Scientifica che abbia presentato richiesta di adesione;
- e) esclusione di una Società Scientifica inadempiente sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7;
- f) indirizzi culturali e politici decisi dalla Conferenza Permanente dei Presidenti;
- g) modifiche al presente Statuto e al Regolamento;
- h) scioglimento di cui all'articolo 25.

5. L'Assemblea Generale ratifica, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale che ciascuna Associazione deve inderogabilmente versare entro il 31 gennaio di ogni anno per la copertura delle spese di funzionamento di A.S.S.O.

6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve essere inviato per posta elettronica ordinaria o certificata (PEC) a tutte le Società aderenti almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare (Ordine del Giorno). In caso di particolare urgenza il termine può essere ridotto a 4 (quattro) giorni.

7. L'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto (almeno 50% + 1 soggetto) e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (almeno 50% + 1 voto).
8. Per le deliberazioni di cui alle lettere d), e) e f) è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aderenti.
9. Per le deliberazioni di cui alle lettere g) e h) è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
10. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. I Rappresentanti Vicari hanno diritto di voto in Assemblea solo in caso di assenza o impossibilità dei rispettivi Rappresentanti Effettivi nonché per il caso di impedimento di cui al comma precedente.
12. La riunione è valida anche qualora sia effettuata in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
13. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della seduta, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
14. Funge da Segretario della seduta il Segretario o, in assenza di quest'ultimo, un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.
15. In assemblea è ammessa delega. Ogni aderente può rappresentare un solo altro aderente.
16. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
17. Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano o, in caso di rinnovo degli Organi o su richiesta esplicita dell'Assemblea da parte di 2/3 (due terzi) dei componenti della stessa, a scrutinio segreto. La volontà della modalità dell'esercizio di voto viene raccolta dal Presidente dell'Assemblea all'inizio della riunione e comunque salvo quanto previsto dal Regolamento dell'Associazione.
18. Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
19. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli aderenti, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante diffusione via posta elettronica ordinaria o certificata (PEC) del relativo verbale ad ogni Società scientifica aderente.
20. Le delibere assunte dall'Assemblea Generale, nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto e di legge, obbligano tutti gli aderenti dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenutisi dal voto.

Art. 11

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione A.S.S.O. ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri. Oltre che dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Presidente Eletto, fanno parte del Consiglio Direttivo necessariamente i 2 (due) seguenti membri:

- Segretario;
- Tesoriere.

3. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale tra i Rappresentanti Effettivi delle Società Aderenti, rimangono in carica 2 (due) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori.

4. I membri del Consiglio Direttivo possono occupare la stessa carica per non più di un mandato (due anni). Successivamente al primo mandato, sono rieleggibili in cariche diverse per non più di 3 (tre) ulteriori mandati consecutivi, per un totale di 8 (otto) anni complessivi.

5. Per il primo mandato, i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Associazione dalle Società Scientifiche fondatori.

6. Colui che viene eletto membro del Consiglio Direttivo potrà rappresentare, in eventuali e successivi mandati di Consigliatura, solo la medesima Società aderente che lo ha designato nel primo mandato.

7. Il Consiglio Direttivo, fra l'altro:

- a) gestisce i rapporti istituzionali di A.S.S.O. coordinando le attività dello stesso e rappresentandolo con deleghe specifiche nelle sedi istituzionali;
- b) elabora il bilancio che dovrà essere sottoposto annualmente all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) propone l'ammontare della quota associativa annuale;
- d) sovrintende e affida la responsabilità della comunicazione interna ed esterna e la cura del sito Internet ad un Consigliere che abbia comprovate capacità nel campo mediatico;
- e) durante il proprio mandato e limitatamente a questo, può istituire Gruppi di Lavoro e/o Commissioni temporanee di Lavoro con incarichi specifici e ne nomina i componenti;
- f) predisporre eventuali modifiche allo Statuto;
- g) provvede alla stesura, all'aggiornamento e all'emanazione degli eventuali Regolamenti. Ogni Regolamento approvato dovrà essere reso noto a tutti gli associati tramite il sito web o con comunicazioni via posta elettronica certificata disposta alle Società scientifiche aderenti;
- h) sottopone all'Assemblea Generale le proposte di ammissione delle Società che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano superato il vaglio della Commissione Accettazione secondo i criteri di ammissione espressi nell' art. 4 comma 2.
- i) sottopone all'Assemblea Generale, previa valutazione della Commissione Accettazione, la ratifica della esclusione di una Società Scientifica inadempiente in base a quanto stabilito dall'articolo 7;
- j) dispone l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea Generale in conformità al presente Statuto;
- k) cura l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- l) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea Generale in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- m) cura l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- n) pianifica l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stipula rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- o) adotta atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- p) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce mensilmente, anche in via telematica, ogni volta che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale.

9. È convocato dal Presidente in carica di A.S.S.O. o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal Segretario con avviso contenente la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle

materie da trattare (Ordine del Giorno), spedito con messaggio di posta elettronica ordinaria o certificata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione o, in caso di necessità urgente e non differibile, almeno 4 (quattro) giorni prima.

10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

11. La riunione è valida anche qualora sia effettuata in audio-video conferenza registrabile, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che l'audio videoconferenza sia registrabile in un file archiviabile. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

12. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo rinunci alla carica o venga a mancare, per qualunque causa, prima della naturale scadenza del mandato, questi verrà sostituito dal Rappresentante vicario della medesima Società, confermato dalla stessa con specifico incarico.

13. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Generale. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di 2/3 (due terzi), l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

14. Il Consiglio Direttivo provvede ogni anno, entro il 31 gennaio, a:

- a) verificare il mantenimento dei requisiti di appartenenza ad A.S.S.O.;
- b) valutare le segnalazioni del Collegio dei Probiviri sulle fattispecie di indegnità morale o professionale degli Associati;
- c) regolare eventuali conflitti di interesse interni identificati e verificati dal Collegio dei Probiviri.

15. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile e verrà sostituito dal Rappresentante vicario della medesima Società, confermato dalla stessa con specifico incarico.

16. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Art. 12 Presidente

1. È Presidente dell'Associazione il Presidente Eletto al termine del mandato biennale di quest'ultimo in tale ruolo.

2. Il Presidente resta in carica per 2 (due) anni e non potrà più svolgere tale ruolo all'interno di A.S.S.O.

3. Una volta concluso il suo mandato, il Presidente non è ulteriormente rieleggibile in alcun ruolo all'interno del Consiglio Direttivo, ma può essere eletto quale membro del Collegio dei Probiviri o far parte di Gruppi di Lavoro e/o Commissioni temporanee di Lavoro istituite dal Consiglio Direttivo in seno all'Associazione.

4. Il Presidente ha la legale rappresentanza di A.S.S.O. di fronte ai terzi e in giudizio.

5. Ha il compito di convocare

- la Conferenza Permanente dei Presidenti,
- l'Assemblea Generale,
- il Consiglio Direttivo,

di cui presiede le riunioni.

6. In caso di sua assenza o impedimento, i relativi poteri saranno esercitati dal Vicepresidente, o in assenza anche di quest'ultimo, dal Segretario.

7. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

8. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli Aderenti che dei terzi.

9. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

10. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete di:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le Autorità e le Pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.

Art. 13 **Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea Generale delle Società Scientifiche Aderenti tra i Rappresentanti Effettivi facenti parte del Consiglio Direttivo.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o, su delega del Presidente, per rappresentanza istituzionale in caso di contemporaneità di eventi.

3. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assumerà la carica di Presidente ad interim e svolgerà le funzioni di tale incarico, relativamente alle questioni urgenti, fino alla entrata in carica del nuovo Presidente.

Art. 14 **Presidente eletto**

1. Il Presidente Eletto è eletto dall'Assemblea Generale delle Società Scientifiche Aderenti tra i Rappresentanti Effettivi facenti parte del Consiglio Direttivo che abbiano già partecipato alle attività e fatto parte del medesimo Organo.

2. Il mandato del Presidente eletto è di 2 (anni) al termine del quale assume automaticamente la carica di Presidente dell'Associazione.

3. Il Presidente Eletto affianca il Presidente nello svolgimento di tutte le attività di A.S.S.O.

Art. 15 **Segretario**

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea Generale delle Società Scientifiche Aderenti tra i Rappresentanti Effettivi facenti parte del Consiglio Direttivo.

2. Il Segretario coordina i rapporti del Consiglio Direttivo con la segreteria tecnica e le Società Scientifiche aderenti.

3. Cura le attività correlate alla preparazione delle Assemblee, della Conferenza Permanente dei Presidenti, delle adunanze del Consiglio Direttivo e provvede, con il supporto della Segreteria tecnica, alla stesura dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.

4. Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Art. 16

Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea Generale tra i Rappresentanti Effettivi facenti parte del Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere coordina gli adempimenti tecnici e legali, vigila sulla regolare tenuta dei libri contabili e sociali.

3. Per tali attività potrà essere assistito nell'adempimento delle proprie funzioni da un soggetto terzo che, in tal caso, assumerà il ruolo di Consulente tecnico e curerà la contabilità ordinaria compresa la stesura del bilancio consuntivo.

4. Il Consulente tecnico sarà scelto preferibilmente tra Enti o Professionisti con comprovata esperienza nel settore e qualità tecnico-professionali adeguate all'incarico.

Art. 17

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 1 (un) membro supplente scelti tra i Past-President delle Società Fondatrici di A.S.S.O., eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale su proposta della Conferenza Permanente dei Presidenti.

2. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili al massimo per 2 (due) mandati consecutivi.

3. I membri effettivi eleggono il Presidente del Collegio che ne coordina il lavoro e riferisce al Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Probiviri di A.S.S.O.:

- a) vigila sul mantenimento, da parte delle Società aderenti e dei loro rappresentanti, dei requisiti etici descritti nell'art 11;
- b) segnala al Consiglio Direttivo ipotesi di indegnità morale o professionale nell'attività delle Società Scientifiche aderenti e/o dei loro rappresentanti, verifica e regola eventuali conflitti di interesse interni;
- c) decide sulle controversie che dovessero insorgere tra Società Scientifiche aderenti, tra queste e l'Associazione o i suoi Organi. Esso giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Avverso il giudizio del Collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 18

Commissione Accettazione

1. La Commissione Accettazione delle Società Scientifiche di A.S.S.O. è composta da 3 (tre) membri effettivi e da 1 (un) membro supplente eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale su proposta della Conferenza Permanente dei Presidenti, scelti tra i Rappresentanti Vicari di ogni Società aderente.

2. I membri della Commissione Accettazione durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili al massimo per 2 (due) mandati consecutivi.
3. I membri effettivi eleggono il Presidente della Commissione che ne coordina il lavoro e riferisce al Consiglio Direttivo.
4. La Commissione Accettazione:
 - a) valuta, in base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 dello Statuto, la domanda e la documentazione presentate dalle Associazioni che richiedono l'adesione ad A.S.S.O.;
 - b) valuta, in base a quanto previsto dall' art. 8 e dal comma 7, lett. i) dell'art. 11, l'ipotesi di esclusione di una Società Aderente inadempiente.

Art. 19

Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri o, se in forma monocratica, dal Revisore unico dei Conti, nominati dall'Assemblea Generale tra persone esperte di amministrazione contabile.
2. Il Collegio o il Revisore unico durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori o al Revisore unico si applica l'articolo 2399 c.c. e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.
4. Se in forma collegiale, è presieduto dal Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
5. Ove sia istituito, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico dei Conti avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
6. Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.
7. Alla fine di ciascun esercizio, il Collegio dei Revisori o il Revisore predisporranno un'apposita relazione al bilancio.
8. Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i Revisori hanno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate e sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, come meglio descritto nel Regolamento dell'Associazione.

Art. 21

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione, descritto nell'atto costitutivo;
 - b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

2. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione sana e prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 22

Entrate

1. Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui al precedente articolo;
- b) eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- c) contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- d) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 23

Bilancio

1. L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto in forma di bilancio consuntivo che deve comprendere e rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Tesoriere e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

4. Il bilancio deve essere accompagnato, oltre che dalla relazione del Collegio dei Revisori, da una relazione, a cura del Consiglio Direttivo, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Art. 24

Utili della gestione

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria delle Società Scientifiche aderenti, secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo

di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Statuto approvato dall'Assemblea Generale delle Società Aderenti in data 13 giugno 2023